



Bruxelles, 12.11.2013
COM(2013) 781 final

2013/0387 (CNS)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**che modifica la decisione 2002/546/CE per quanto riguarda il relativo periodo di
applicazione**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Le disposizioni del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che si applicano alle regioni ultraperiferiche dell'Unione di cui fanno parte le Isole Canarie, non autorizzano in linea di principio nessuna differenza di imposizione tra i prodotti locali e quelli provenienti dalla Spagna o dagli altri Stati membri. L'articolo 349 del TFUE (ex articolo 299, paragrafo 2, del trattato CE) prevede tuttavia la possibilità di introdurre misure specifiche a favore delle regioni ultraperiferiche, tenuto conto degli svantaggi permanenti che incidono sulla situazione economica e sociale di queste regioni.

La decisione 2002/546/CE del Consiglio, del 20 giugno 2002¹, adottata sulla base dell'articolo 299, paragrafo 2, del trattato CE, autorizza la Spagna ad applicare fino al 31 dicembre 2011 esenzioni o riduzioni dell'imposta "AIEM" (Arbitrio sobre Importaciones y Entregas de Mercancías en las Islas Canarias) per taluni prodotti fabbricati nelle Isole Canarie. L'allegato della decisione precitata contiene l'elenco dei prodotti ai quali possono essere applicate le esenzioni o riduzioni d'imposta. A seconda dei prodotti, la differenza di imposizione tra i prodotti fabbricati localmente e gli altri prodotti non può essere superiore a 5, 15 o 25 punti percentuali.

La decisione 2002/546/CE illustra i motivi che hanno portato all'adozione delle misure specifiche, fra cui l'isolamento, la dipendenza in termini di materie prime ed energia, l'obbligo di costituire scorte, le dimensioni ridotte del mercato locale e il basso livello delle esportazioni. Tutti questi svantaggi si traducono in un aumento dei costi di produzione, e quindi del prezzo di costo, dei prodotti fabbricati localmente, che, in assenza di misure specifiche, sarebbero meno competitivi rispetto a quelli provenienti dall'esterno, anche tenendo conto delle spese per trasportarli verso le Isole Canarie. Sarebbe quindi più difficile mantenere una produzione locale. Le misure specifiche contemplate dalla decisione 2002/546/CE sono state pertanto concepite allo scopo di rafforzare l'industria locale migliorandone la competitività.

L'AIEM è un'imposta statale indiretta riscossa in una sola fase per tutte le forniture di merci nelle Isole Canarie effettuate dai produttori e per l'importazione nel territorio delle Isole Canarie di merci comparabili o simili dello stesso tipo, indipendentemente dal paese di origine. La base imponibile per le merci importate deriva dal valore in dogana, quella delle forniture di merci effettuate dai produttori delle Isole Canarie sull'importo totale del corrispettivo. Le misure specifiche di cui alla decisione 2002/546/CE stabiliscono una forma di tassazione differenziata, a beneficio di talune produzioni locali. Tale vantaggio fiscale costituisce un aiuto di Stato per il quale è richiesta l'approvazione della Commissione, concessa con la decisione sull'aiuto di Stato NN 22/2008.

La crisi economica globale del 2009, che ha causato una diminuzione dei viaggi, ha avuto gravi conseguenze sull'economia delle Isole Canarie, dipendente in larga misura dalle entrate provenienti dal turismo. In particolare, la riduzione della forza lavoro nel settore del turismo ha indotto un notevole aumento del tasso di disoccupazione, che nel periodo 2001-2007 ha oscillato tra il 10,4% e il 12%, arrivando al 17,3% nel 2008 e al 26,2% nel 2009. Questa evoluzione conferma il pericolo di un'economia fortemente dipendente dal turismo e la necessità di promuovere una diversificazione delle attività economiche.

Il 16 novembre 2010 la Spagna ha presentato una richiesta alla Commissione chiedendo di prorogare di due anni il periodo di applicazione della decisione 2002/546/CE, in modo da far

¹ GU L 179 del 9.7.2002, pagg. 22-27.

coincidere la sua data di scadenza con quella degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013².

La Spagna ha presentato inoltre una richiesta di proroga di due anni del periodo di applicazione della decisione sull'aiuto di Stato NN 22/2008, in virtù della quale l'aiuto concesso dalle autorità spagnole in relazione all'AIEM è compatibile con il mercato comune. La Commissione ha autorizzato la proroga di due anni con la decisione sull'aiuto di Stato SA.31950 (N 544/2010)³, che ha prorogato il periodo di applicazione della decisione sull'aiuto di Stato NN 22/2008 fino al 31 dicembre 2013.

Per quanto attiene alla richiesta di proroga del periodo di applicazione della decisione 2002/546/CE, la Commissione l'ha valutata alla luce della portata degli svantaggi delle Isole Canarie ed è giunta alla conclusione che è giustificato concedere quanto richiesto.

Di fatto, la relazione della Commissione al Consiglio relativa all'applicazione del regime speciale dell'AIEM nelle Isole Canarie, la cui adozione è avvenuta il 28 agosto 2008, ha confermato che il funzionamento dell'imposta AIEM era soddisfacente e che non era necessario modificare le disposizioni della decisione 2002/546/CE.

Pertanto, la decisione n. 895/2011/UE del Consiglio, del 19 dicembre 2011⁴, ha modificato la decisione n. 2002/546/CE, prorogandone il periodo di applicazione fino al 31 dicembre 2013.

Le autorità spagnole hanno chiesto il rinnovo del regime speciale AIEM per i prodotti fabbricati localmente nelle Isole Canarie per il periodo 2014-2020, modificando l'elenco di prodotti e le aliquote massime applicabili ad alcuni di essi. Il rinnovo deve essere approvato sia da una decisione del Consiglio, secondo quanto stabilito dall'articolo 349 del TFUE, che da una decisione della Commissione sull'aiuto di Stato.

Il 28 giugno 2013 la Commissione ha adottato nuovi orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale per il periodo 2014-2020⁵. Tali orientamenti fanno parte di una strategia più ampia, volta a modernizzare il controllo degli aiuti di Stato e intesa a favorire la crescita nel mercato unico incoraggiando l'adozione di misure di aiuto più efficaci e concentrando l'azione di controllo della Commissione sui casi con il maggiore impatto sulla concorrenza.

Considerando che i nuovi orientamenti entreranno in vigore il 1° luglio 2014, sembra giustificato prorogare il periodo di applicazione della decisione 2002/546/CE, modificata dalla decisione 895/2011/UE, di sei mesi, in modo che la sua data di scadenza coincida con quella di entrata in vigore degli orientamenti.

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2002/546/CE, modificata dalla decisione 895/2011/UE.

2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO

Le competenti direzioni generali della Commissione europea sono state consultate in merito alla proposta e il documento è stato modificato al fine di inserirvi i suggerimenti avanzati.

Poiché la presente proposta si limita a proporre la proroga del periodo di applicazione della decisione del Consiglio in vigore per un periodo di tempo limitato (sei mesi), per i medesimi prodotti e con gli stessi limiti, non sembra necessaria una valutazione d'impatto.

² GU C 54 del 4.3.2006, pag. 13.

³ GU C 237 del 13.8.2011, pag. 1.

⁴ GU L 345 del 29.12.2011, pag. 17.

⁵ GU C 209 del 23.7.2013, pag. 1.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Sintesi delle misure proposte

Prorogare il periodo di applicazione della decisione 2002/546/CE, modificata dalla decisione 895/2011/UE, che autorizza la Spagna ad applicare esenzioni o riduzioni dell'AIEM per taluni prodotti fabbricati localmente nelle Isole Canarie.

Base giuridica

Articolo 349 del TFUE.

Principio di sussidiarietà

Solo il Consiglio è abilitato, sulla base dell'articolo 349 del TFUE, ad adottare misure specifiche a favore delle regioni ultraperiferiche al fine di adeguare a queste regioni l'applicazione dei trattati, comprese le politiche comuni, tenuto conto degli svantaggi permanenti che incidono sulla situazione economica e sociale di tali regioni.

La proposta è quindi conforme al principio di sussidiarietà.

Principio di proporzionalità

La proposta rispetta il principio di proporzionalità per i motivi che si illustrano di seguito.

Scopo della proposta è prorogare di sei mesi il periodo di applicazione della decisione 2002/546/CE, modificata dalla decisione 895/2011/UE, in modo che la sua data di scadenza coincida con quella di entrata in vigore degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale per il periodo 2014-2020.

Ogni ulteriore proroga sarà autorizzata solo successivamente a una nuova analisi per prodotto.

Scelta degli strumenti

Strumento proposto: decisione del Consiglio.

Altri strumenti non sarebbero adeguati per il seguente motivo:

il testo da modificare è esso stesso una decisione del Consiglio, adottata sulla stessa base giuridica, ossia l'articolo 349 del TFUE (ex articolo 299, paragrafo 2, del trattato CE).

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non ha alcuna incidenza sul bilancio dell'Unione europea.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che modifica la decisione 2002/546/CE per quanto riguarda il relativo periodo di applicazione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 349 (ex articolo 299, paragrafo 2, del trattato CE),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo⁶,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2002/546/CE del Consiglio, del 20 giugno 2002⁷, adottata sulla base dell'articolo 299 del trattato CE, autorizza la Spagna a prevedere fino al 31 dicembre 2011 esenzioni o riduzioni dell'imposta "AIEM" (Arbitrio sobre Importaciones y Entregas de Mercancías en las Islas Canarias) per taluni prodotti fabbricati localmente nelle Isole Canarie. L'allegato della decisione precitata contiene l'elenco dei prodotti ai quali possono essere applicate le esenzioni o riduzioni d'imposta. A seconda dei prodotti, la differenza di imposizione tra i prodotti fabbricati localmente e gli altri prodotti non può essere superiore a 5, 15 o 25 punti percentuali.
- (2) Le esenzioni o riduzioni dell'imposta AIEM stabiliscono una forma di tassazione differenziata, a beneficio di talune produzioni locali. Ciò costituisce un aiuto di Stato, per il quale è richiesta l'approvazione della Commissione.
- (3) La decisione n. 895/2011/UE del Consiglio, del 19 dicembre 2011⁸, ha modificato la decisione n. 2002/546/CE, prorogandone il periodo di applicazione fino al 31 dicembre 2013.
- (4) Il 28 giugno 2013 la Commissione ha adottato gli orientamenti sugli aiuti di Stato a finalità regionale per il periodo 2014-2020⁹, fissando le modalità secondo le quali gli Stati membri possono concedere aiuti alle imprese al fine di sostenere lo sviluppo delle regioni europee svantaggiate nel periodo tra il 2014 e il 2020. Tali orientamenti, che entreranno in vigore il 1° luglio 2014, fanno parte di una strategia più ampia, volta a modernizzare il controllo degli aiuti di Stato e intesa a favorire la crescita nel mercato unico incoraggiando l'adozione di misure di aiuto più efficaci e concentrando

⁶ GU C ... del ..., pag.

⁷ GU L 179 del 9.7.2001, pag. 22.

⁸ GU L 345 del 29.12.2011, pag. 17.

⁹ C(2013) 3769 del 28.6.2013.

l'azione di controllo della Commissione sui casi con il maggiore impatto sulla concorrenza¹⁰.

- (5) È giustificato prorogare di sei mesi il periodo di applicazione della decisione 2002/546/CE, modificata dalla decisione 895/2011/UE, in modo che la sua data di scadenza coincida con quella di entrata in vigore degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale per il periodo 2014-2020.
- (6) È opportuno modificare di conseguenza la decisione 2002/546/CE, modificata dalla decisione 895/2011/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 1, paragrafo 1, prima frase, della decisione 2002/546/CE, modificata dalla decisione 895/2011/UE, la data "31 dicembre 2013" è sostituita da "30 giugno 2014".

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Articolo 3

Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente

¹⁰ COM/2012/0209 final.